

N. 77

**REGOLAMENTO ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2014)

Allegato alla
Deliberazione di C.C.
n. 38 del 02/09/14

[Handwritten signature]



REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del

INDICE

Art. 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Soglia di esenzione

Art. 4 – Comune di competenza

Art. 5 – Versamento

Art. 6 – Rinvio dinamico

Art. 7 – Entrata in vigore

Art. 1 – Disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. n. 191/1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011, l'aliquota di compartecipazione all'IPERF, dal 1 gennaio 2014, è fissata nella misura di 0,8 per cento;
2. L'aliquota è stabilita annualmente, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

Art. 3 – Soglia di esenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998, è stabilita una soglia di esenzione totale quando il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF non superi l'importo di euro 10.000,00 annui.
2. Nel caso di superamento del detto limite, l'aliquota approvata si applica al reddito complessivo così come previsto dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011.

Art. 4 – Comune di competenza

1. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio cui si riferisce l'addizionale stessa, così come stabilito dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 360/1998, introdotto dall'art. 1, comma 142, lettera c) punto 2) della L. n. 296/2006.

Art. 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Senago, secondo quanto stabilito dal

presente regolamento e nel pieno rispetto dell'art. 1, commi 142 e 143, della L. n. 296/2006.

Art. 6 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale, nonché i regolamenti applicabili, in quanto compatibili.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. In applicazione dell'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, nonché dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno in cui è stato approvato se ciò avviene entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione. In caso contrario, esso entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.